



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessora

DECRETO N. 1839 DECA 34 del 14 giugno 2022

- Oggetto: Reg. (UE) n. 1308/2014. Reg. (UE) delegato n. 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione n. 1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023. Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi". Atto d'indirizzo per l'annualità 2022-2023.
- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "organizzazione comune dei mercati agricoli" che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
- VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L. 193 del 1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessora

DECRETO N. 1839 DEA 34

DEL 14/06/2022

- VISTO il Regolamento (UE) 2021/2117 relativo alle disposizioni transitorie di applicazione dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo, che stabilisce che progetti hanno durata dal 1° gennaio 2023 al 15 ottobre 2023, nel caso in cui i beneficiari chiedano il pagamento anticipato del contributo. Qualora i beneficiari non chiedano il pagamento anticipato del contributo, le attività di promozione sono effettuate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023;
- VISTI gli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 che stabiliscono che gli aiuti di stato per la promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi possono essere dichiarati compatibili se rispettano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 3/2008;
- VISTI la Comunicazione C 424/05 e il regolamento (UE) n. 2020/2008 che hanno prorogato fino al 31 dicembre 2022 rispettivamente gli Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e il regolamento di esenzione (UE) n. 702/2014;
- VISTO il Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023;
- VISTO il decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali n. 591108 del 11 novembre 2021 relativo al "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2022/2023";
- VISTO il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019, recante modalità attuative della misura "Promozione sui mercati paesi terzi" di cui all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- VISTO il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali del 6 agosto 2021 n. 360369 recante: 'OCM Vino, Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi- Modifiche e deroghe al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;
- VISTO il decreto direttoriale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali del Decreto direttoriale del 20 maggio 2022 n. 229300 recante "OCM Vino, Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessora

DECRETO N. 1839 DEA 34

DEL 14/06/2022

progetti campagna 2022/2023. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;

- VISTO** il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali n. 246465 del 1 giugno 2022 recante: 'OCM VINO, misura "Promozione nei Paesi terzi" – Deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, che stabilisce all'articolo 4 il contributo richiesto per ciascun progetto, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, che non deve superare i due milioni di euro, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato;
- EVIDENZIATO** che il succitato articolo consente alle Regioni di fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto;
- RICORDATO** che i progetti di promozione possono essere presentati a valere sui fondi di quota nazionale e sui fondi di quota regionale;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019, le Regioni e Province Autonome devono stabilire se consentire la presentazione di più progetti da parte dello stesso soggetto proponente purché non siano rivolti agli stessi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi;
- RITENUTO** opportuno dare maggiori opportunità ai richiedenti e quindi favorire la promozione del vino in più paesi terzi da parte dello stesso soggetto proponente;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019, le Regioni e Province Autonome devono stabilire se attivare i progetti multiregionali;
- CONSIDERATO** che il finanziamento dei progetti multiregionali deve essere garantito in parte con i fondi regionali e che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha messo a disposizione una riserva di fondi nazionali ridotta per il finanziamento dei progetti multiregionali per cui è aumentato l'impegno finanziario regionale a carico delle regioni partecipanti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessora

DECRETO N. 1839 DEA 34

DEL 14/06/2022

- RITENUTO** quindi non attivare i progetti multiregionali per garantire risorse sufficienti per i progetti regionali;
- RILEVATO** che il decreto ministeriale n. 3863 del 4 aprile 2019 stabilisce i requisiti di ammissibilità del progetto;
- RILEVATO** che oltre a questi requisiti di ammissibilità l'art. 5 del Decreto direttoriale del 20 maggio 2022 n. 229300, dispone che i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) del comma 1 dell'art. 3 del ministeriale n. 3863 del 4 aprile 2019 per potere presentare la domanda di aiuto devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 202 un quantitativo minimo di vino imbottigliato/confezionato pari a 7500 hl; nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del comma 1, art. 3 dello stesso decreto ministeriale, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2021 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 750 hl.
- EVIDENZIATO** che si tratta di quantitativi molto elevati e che il Ministero consente alle regioni di fissare dei quantitativi minimi diversi per cui si ritiene opportuno avvalersi di questa opportunità che consente una maggiore partecipazione al regime di aiuti;
- CONSIDERATO** che il decreto ministeriale n. 3863 del 4 aprile 2019, stabilisce che per i progetti a valere sui fondi nazionali il contributo minimo ammissibile per soggetto proponente non può essere inferiore a euro 250.000 per paese terzo o mercato del paese terzo e per anno; qualora il progetto sia destinato a un solo paese terzo il suo contributo non può essere inferiore a euro 500.000 per anno; qualora il Paese terzo a cui è destinato il programma sia un mercato emergente, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 120.000,00 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 240.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessora

DECRETO N. 1839 DEA 34

DEL 14/06/2022

- RILEVATO** che la normativa nazionale consente alle regioni di modificare il contributo massimo ammissibile per soggetto proponente e soggetto partecipante per i progetti a valere sulla quota regionale e che si ritiene opportuno rivedere tali importi per venire incontro alle esigenze espresse dalle aziende e quindi consentire una maggiore adesione alla misura;
- CONSIDERATO** inoltre che il decreto direttoriale n. 229300 del 20 maggio 2022 all'art. 10, comma 7 stabilisce che ciascun soggetto partecipante deve richiedere un contributo minimo pari a 15.000 pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo; qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a euro 10.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute;
- CONSIDERATO** che il succitato decreto direttoriale all'art. 10 comma 8 stabilisce che per i Paesi emergenti elencati nell'allegato R, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 7.500; Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a euro 5.000, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute;
- RITENUTO** opportuno applicare quanto stabilito dall'articolo 10, comma 7 e 8 del succitato decreto per quanto riguarda i contributi minimi per soggetto partecipante in quanto rispondenti alla realtà regionale;
- CONSIDERATO** che il Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e forestali ha definito i criteri di priorità obbligatori che derivano dal rispetto delle norme comunitarie con il relativo peso;
- RITENUTO** opportuno applicare integralmente i criteri di priorità e i relativi pesi individuati dall'allegato N del Decreto direttoriale n. 229300 del 20 maggio 2022 in quanto rispondenti per la valutazione dei progetti a valere sui fondi regionali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessora

DECRETO N. 1839 DEA 34

DEL 14/06/2022

- RICORDATO** inoltre che il Programma nazionale di sostegno del settore del vino consente di integrare la dotazione comunitaria nella misura Promozione del vino nei paesi terzi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato per aumentare l'intensità di aiuto fino all'80%; tale intensità di aiuto è consentita solo per alcune categorie di beneficiari e per progetti che non contengono azioni di promozione di propri marchi commerciali;
- VISTO** l'aiuto di stato SA.49538 "Promozione del vino nei paesi terzi", con il quale sono integrate le risorse comunitarie con risorse regionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 193/1 del 1 luglio 2014;
- RITENUTO** opportuno adottare le direttive regionali per la misura Promozione nei paesi terzi- annualità finanziaria 2022-2023;

DECRETA

- ART. 1** La dotazione finanziaria comunitaria per la misura Promozione del vino nei paesi terzi - annualità 2022/2023 è pari a euro 1.896.203, dalla quale dovrà essere decurtata la somma per finanziare il saldo per i progetti presentati nell'annualità 2021-2022.
- ART. 2** Sono ammissibili esclusivamente i progetti regionali, a valere sui fondi comunitari di quota regionale. E' consentita la presentazione di più progetti da parte dello stesso soggetto proponente purché non siano rivolti agli stessi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi.
- ART. 3** Il contributo richiesto per ciascun progetto, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, può essere massimo pari a 400.000 euro a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.
- ART. 4** Sono ammissibili esclusivamente i progetti regionali aventi un contributo complessivo minimo non inferiore a euro 100.000 indipendentemente dalla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessora

DECRETO N. 1839 DEA 34

DEL 14/06/2022

durata e dal numero di paesi terzi o mercati dei paesi terzi; in caso di Paesi emergenti, elencati nell'allegato R del decreto ministeriale n. 229300 del 20 maggio 2022, il contributo complessivo minimo non deve essere inferiore a euro 70.000 indipendentemente dalla durata e dal numero di paesi terzi o mercati dei paesi terzi.

ART. 5 Si applicano integralmente i commi 7 e 8 dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 229300 del 20 maggio 2022 che definiscono il contributo minimo del soggetto partecipante e l'importo minimo da rendicontare.

ART. 6 L'intensità di aiuto è pari al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto e il contributo massimo richiedibile è definito dall'art. 5 del decreto n. 229300 del 20 maggio 2022 in base al fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

ART. 7 In caso di progetti regionali presentati da alcune categorie di beneficiari e che contengono azioni di promozione di marchi collettivi (denominazioni DOCG, DOC e IGT) è consentita l'integrazione con fondi regionali per aumentare l'intensità di aiuto fino al massimo dell'80%; la dotazione regionale disponibile è pari a euro 206.440, già trasferita ad AGEA.

ART. 8 Il regime di aiuti di cui all'articolo 7 è in vigore fino al 31 dicembre 2022 nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2008 e dalla Comunicazione C 424/05 in data 8.12.2020, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

ART. 9 I progetti di promozione per essere ammessi al contributo devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 3863 del 4 aprile 2019.

ART. 10 I soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, art. 3 del ministeriale n. 3863 del 4 aprile 2019, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessora

DECRETO N. 1839 DEA 34

DEL 14/06/2022

imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2021 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 250 hl. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del succitato decreto, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2021 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 150 hl.

- ART. 11 Per la valutazione dei progetti di promozione regionali sono adottati i criteri di priorità e i relativi pesi individuati dall'allegato N del decreto dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali n. 229300 del 20 maggio 2022.
- ART. 12 Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, inserito nel sito internet della Regione Sardegna e trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Organismo Pagatore AGEA e all'Agenzia ARGEA.

L'Assessora

Gabriella Murgia